

COMUNE DI CUORGNE' (TO)



Prot. n. : 3644 del 19/02/2013

RAC



Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

Prot.

Al Sindaco

CORTE DEI CONTI



0001830-18/02/2013-SCPIE-T95--P

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di **CUORGNE' (TO)**

**Oggetto: relazione sul rendiconto 2011 di cui all' art. 1, commi 166 e segg.,
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).**

Si trasmette, in allegato, scheda di sintesi dell'analisi effettuata sulla relazione in oggetto.

Codesto Ente potrà inviare osservazioni in merito entro 7 giorni dal ricevimento della presente nota (fax 011-5608603 o e-mail a mauro.croce@corteconti.it).

Questa Sezione provvederà successivamente, con apposita deliberazione, ad adottare eventuale relativa pronuncia.

Torino, **18 FEB. 2013**

Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Alessandra Olessina

Rendiconto 2011

ENTE:

Comune di CUORGNE' (TO)

TIPOLOGIA:

Comune superiore a 5.000 abitanti

ANOMALIE RISCONTRATE

Si premette che tale Ente è stato oggetto di pronuncia n. 72/2012/SRCPIE/PRSE, in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2010, nella quale è stato rilevato il persistente utilizzo di anticipazione di tesoreria dall'esercizio finanziario 2008.

In tale sede la Sezione invitava l'Ente ad adottare i provvedimenti correttivi atti ad evitare il ripetersi dell'ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed a trasmettere apposita relazione entro il 10/10/2012.

L'Amministrazione, con nota prot. n. 16469 del 9 ottobre 2012, ha trasmesso tale relazione, dalla quale si rileva quanto segue:

- il Consiglio Comunale con provvedimento n. 33 del 01/10/2012 (non inviato a questa Sezione regionale di controllo) in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ha deliberato che non emergono situazioni che alterano gli equilibri finanziari generali;
- nel corso dell'esercizio 2012 l'Ente ha cercato di ridurre le spese di natura corrente: tale importo risultava pari ad euro 5.617.014,35 nel 2011 e risulterebbe pari ad euro 5.540.414,00 nel 2012, importo non confermato dalla relazione di "Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio" allegata alla nota sopra indicata, dove la proiezione di tali spese al 31.12 è pari ad euro 6.552.808,00;
- contestualmente è stato approvato l'elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, comprendente le alienazioni di tre immobili comunali per euro 299.000,00, le quali non è noto si siano realizzate nel corso del 2012;
- permane per tutto il 2012 (fino al mese di settembre) il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con una lieve riduzione a seguito del miglioramento dei flussi di cassa nei mesi di Aprile e Giugno-Luglio dovuti alla riscossione della TIA e della prima rata dell'IMU, che comunque non hanno consentito di estinguere tale anticipazione nei mesi indicati;
- l'Ente evidenzia infine che ha dovuto anticipare somme per euro 365.475,46 per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con trasferimenti dalla Regione Piemonte e non ancora incassati, oltre alle normali spese per far fronte ad utenze, stipendi e contributi ecc. Tale importo sopra indicato è comunque inferiore all'importo dell'anticipazione media che da Gennaio a Settembre è pari ad euro 819.940,24 e nei mesi di febbraio e marzo risulta rispettivamente di euro 1.085.863,98 ed euro 1.240.725,28.

Dall'analisi della relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Cuornè (TO) sul rendiconto 2011, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, si rileva quanto segue:

- 1) L'Ente non ha portato a termine le procedure di ricognizione dell'oggetto delle società partecipate, adottando le conseguenti delibere, come previsto dall'art. 3, comma 27 e ss., della Legge n. 244/2007 (Sez. I, domanda 13). La disposizione recata dall'art. 3 commi 27 e segg. della Legge n. 244/2007 stabilisce che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la

costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza". Ai fini di cui al citato comma 27, il comma 28 del medesimo art. 3 prevede che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti". L'Ente aderisce direttamente ed indirettamente a 20 organismi partecipati, come risultante dal sistema S.I.Q.U.E.L., e non risulta che abbia adempito alle disposizioni di legge in materia. Si richiedono inoltre chiarimenti in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale degli organismi partecipati dall'Ente, in quanto potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla complessiva situazione finanziaria del Comune, a causa di perdite di esercizio nell'anno 2011, in particolare Csea e Cesma.

2) Rapporto sulla tempestività dei pagamenti (Sez. I, domanda 27, Sez. II, punto 1.12).

Come noto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni":

"1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'*articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato *articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008*;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle

disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009."

In nota alla domanda 27) e al punto 1.12 -Rapporto sulla tempestività dei pagamenti-, l'organo di revisione ha specificato che: "la programmazione dei pagamenti, pur essendo stata attentamente valutata, non si è tradotta in un rapporto scritto", "l'amministrazione si è sforzata di accelerare i pagamenti a favore dei creditori scontrandosi tuttavia con l'esigenza di rispettare le norme sul patto di stabilità e di non peggiorare il saldo di cassa".

In merito si osserva che lo scopo della norma di cui all'art. 9 D.L.n. 78/2009 citato è quello di "garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", da un lato favorendo l'estinzione dei debiti pregressi, dall'altro evitando la formazione di nuove situazioni debitorie, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle relative risorse di bilancio, sia per le spese di natura corrente o che per quelle in conto capitale. Ai Comuni è imposto l'obbligo di effettuare l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse in bilancio, e quindi di effettuare un programma di pagamenti che sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio. Tale analisi deve tener conto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di patto di stabilità interno, i cui obiettivi, tuttavia, devono essere raggiunti, non tanto attraverso una limitazione/contrazione dei pagamenti delle spese di investimento già effettuate, con inevitabili conseguenze in termini di pagamento d'interessi e di penali, bensì attraverso un'oculata programmazione a monte degli investimenti e una corretta gestione degli impegni conseguenti.

- 3) Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo (Sez. II, 1.3). Le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio, soprattutto al verificarsi di scarse riscossioni. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adotti appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio. In merito, si osserva che nella tabella 1.3 sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 487.337,29, di cui euro 147.087,00 per il contributo rilascio permessi a costruire, euro 144.769,44 per recupero evasione tributaria, euro 149.311,52 per sanzioni al codice della strada ed euro 46.169,33 per altre entrate destinate a spese aventi carattere non ripetitivo pari ad euro 27.773,24. Tali entrate, se destinate a spese

correnti ripetitive sicuramente incideranno negativamente sui futuri equilibri di bilancio a causa della loro incertezza ed aleatorietà.

- 4) Residui attivi titolo I e III e avanzo di amministrazione (Sez. II p. 1.4 e 1.8.1). Con riferimento ai residui attivi, si evidenzia che l'ammontare dei residui del titolo I e del titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31.12.2010, è pari ad euro 389.735,40, superiore all'avanzo di amministrazione accertato nel corso del 2010 (euro 246.151,56). I residui del titolo I e III risultano ancora da riscuotere per euro 334.175,02. Sorgono pertanto perplessità in merito all'effettiva consistenza, sostanziale e non meramente contabile, dell'avanzo accertato nel 2011 pari ad euro 307.349,11, posto che lo stesso è costituito per euro 302.748,26 da crediti di dubbia esigibilità (domanda 7.b.1) Sez. I).
- 5) Risultato di cassa (Sez. II, p. 1.5). L'Ente ha fatto continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria dall'esercizio finanziario 2008, come già in premessa rilevato e tale anomalia permane sia per il 2011 che per il 2012; l'entità delle anticipazioni non restituite al 31.12.2011 è pari ad euro 370.114,98, tale importo risulta superiore al 5% rispetto alle entrate correnti (con conseguente non rispetto di uno dei parametri ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012). Si rileva pertanto che si è in presenza di una carenza di liquidità non meramente momentanea: l'operazione di anticipazione di tesoreria sembra ormai rientrare nell'ordinaria attività gestionale, e l'Ente dovrà quanto prima porvi rimedio, in quanto indice di una situazione di squilibrio finanziario (in tale senso si cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011).
- 6) Verifiche sul conto del patrimonio (Sez. II p. 9.2). Il prospetto riassume le variazioni apportate alle voci dell'attivo e del passivo e la consistenza al 31/12/2011. In particolare la voce crediti dell'attivo (pari ad euro 5.598.736,72) deve corrispondere al totale dei residui attivi (pari ad euro 5.578.089,72, rilevabili dalla tabella 1.8.4 Sez. II) al netto di:
- crediti verso imprese a medio e lungo termine inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie;
 - crediti compresi nei residui attivi e inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie perché ritenuti di dubbia esigibilità;
 - crediti per depositi cauzionali inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie;
 - crediti per acquisto titoli da rivendere a breve, da rilevarsi tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
- Si richiede pertanto di motivare la discordanza tra i valori sopra evidenziati
- 7) Spese di rappresentanza. L'esame dell'elenco spese di rappresentanza anno 2011, trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, evidenzia la presenza di spese che non sembrano rientrare nell'ambito delle "spese di rappresentanza":
- fiori per compleanni novantenni e matrimoni civili -diverse- per euro 672,62;
 - coppe -manifestazioni varie- per euro 999,99;
 - spese varie -carnevale febbraio 2011- per euro 2.446,63;
 - luci ed addobbi natalizi, proiezioni architetture e noleggi attrezzature -natale (dicembre 2011)- per euro 13.733,50;
 - pubblicità radiofonica su giornali -saldi, spread e solidarietà del (Gennaio 2012)- per euro 907,50.
- Si chiedono, al riguardo, delucidazioni.